

**COMUNE DI SELEGAS**  
*(Provincia di CAGLIARI)*

**Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale**

**n. 2 del 02/04/2012**

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'</b>
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art.2</i>	<i>Finalità</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI</b>
<i>Art.3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>
<i>Art.4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI</b>
<i>Art.5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>
<i>Art.6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>
<b>Capo Quarto</b>	<b>GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE</b>
<i>Art.7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>
<i>Art.8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>
<i>Art.9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>
<i>Art.10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>
<i>Art.11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>
<i>Art.12</i>	<i>Diritto di interpello</i>
<i>Art.13</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>
<i>Art.14</i>	<i>Partecipazione all'attività di accertamento fiscale</i>
<i>Art.15</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art.16</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art.17</i>	<i>Compensazioni</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b>CONTENZIOSO</b>
<i>Art.18</i>	<i>Contenzioso tributario</i>
<b>Capo Sesto</b>	<b>RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE</b>
<i>Art.19</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art.20</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>
<i>Art.21</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art.22</i>	<i>Importi minimi</i>

<b>Capo Settimo</b>	<b>AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
<i>Art.23</i>	<i>Autotutela</i>
<i>Art.24</i>	<i>Presupposto per l'applicazione dell'autotutela</i>
<i>Art.25</i>	<i>Ipotesi di annullamento o riforma</i>
<i>Art.26</i>	<i>Oggetto e limiti all'autotutela</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Procedimento di autotutela</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Competenza</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Attivazione del procedimento</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Procedimento ad iniziativa del Comune</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Effetti dell'invito a comparire</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Atto di accertamento con adesione</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Perfezionamento della definizione</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Effetti del concordato</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Riduzione delle sanzioni</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio</i>
<b>Capo Ottavo</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
<i>Art. 40</i>	<i>Disposizioni finali</i>

# **CAPO PRIMO**

## **Oggetto del Regolamento. Finalità**

### **Art.1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Selegas con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

### **Art.2**

#### **Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

# **CAPO SECONDO**

## **DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

### **Art.3**

#### **Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

## **Art. 4**

### **Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **CAPO TERZO**

### **DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE.**

### **AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI,**

### **ESECUZIONI ED ESCLUSIONI**

## **Art.5**

### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
3. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

## **Art.6**

### **Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata,

determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

## **CAPO QUARTO**

### **GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **Art. 7**

##### **Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### **Art.8**

##### **Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.**

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune può designare un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

3. In particolare il Funzionario Responsabile:
- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.
4. Qualora non vi sia un provvedimento di designazione, il Funzionario responsabile viene identificato nei responsabili dei servizi ai quali risultano affidate le singole entrate mediante il Piano Esecutivo di Gestione.

#### **Art.9**

##### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

#### **Art.10**

##### **Dichiarazioni tributarie**

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato

adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

## **Art.11**

### **Attività di verifica e controllo**

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. Gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di

aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, gli uffici cui spettano atti che possano avere rilevanza a scopi tributari, sono tenuti a dare comunicazione agli uffici tributari dei dati informatici inerenti gli atti di loro spettanza, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti con deliberazione di Giunta comunale, ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale.

## **Art.12**

### **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

### **Art.13**

#### **Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

## **Art. 14**

### **Partecipazione all'attività di accertamento fiscale**

1. L'art. 1 del D.L. 30/9/2005 n. 203 e succ. modificazioni ha previsto la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale su particolari fattispecie tributarie, incentivata mediante il riconoscimento delle somme, previste per legge, relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo.
2. L'ufficio Tributi, qualora nell'ambito della sua attività di controllo, evidenziasse possibili evasioni o elusioni fiscali, trasmetterà, dopo apposita attività istruttoria, *Regolamento Generale delle Entrate – Comune di Selegas*

all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate volte a far emergere detti comportamenti.

### **Art.15**

#### **Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

### **Art.16**

#### **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
4. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.

### **Art.17**

#### **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune nell'ambito dello stesso tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria

utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

## **CAPO QUINTO CONTENZIOSO.**

### **Art.18**

#### **Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Responsabile del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

## **CAPO SESTO RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE**

### **Art.19**

#### **Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale,

mediante c/c postale intestato alla medesima, tramite banche ed istituti di credito convenzionati, ovvero mediante modello di pagamento F24.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

## **Art.20**

### **Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel

- suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'art. 16 del presente regolamento.
4. Il responsabile della risorsa di entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.
  5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
  6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, anche tramite ruolo.
  7. Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
  8. La dilazione di pagamento, non è consentita nel caso in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento ovvero quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 100,00 (cento/00).
  9. La durata del piano rateale si costituisce nel modo seguente:
    - Durata massima 12 mesi per importi inferiori a € 1.000,00 (mille/00);
    - Durata massima 24 mesi per importi inferiori a € 2.000,00 (duemila/00);
    - Durata massima 60 mesi per importi superiori.
  10. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 80,00 (OTTANTA/00).

## **Art.21**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
4. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
5. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

## **Art.22**

### **Importi minimi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 30,00, salvo sia previsto diversamente nei rispettivi regolamenti delle singole entrate comunali.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Il versamento minimo, al di sotto del quale non si effettua il pagamento, è stabilito dalle singole leggi e regolamenti che disciplinano la singola entrata.

## **CAPO SETTIMO AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 23**

#### **Autotutela**

1. Il Servizio "Tributi" applica, nella gestione dei tributi comunali, l'istituto dell'autotutela, sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni del presente titolo.

### **Articolo 24**

#### **Presupposto per l'applicazione dell'autotutela**

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione o modifica. L'interesse pubblico all'eliminazione o modifica di un atto sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o chiudere per tempo un contenzioso inutile ed oneroso, nonché quando si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, fatte salve, in quest'ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte e di razionale organizzazione del lavoro all'interno degli uffici tributari.

## **Articolo 25**

### **Ipotesi di annullamento o riforma**

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento o riforma in via di autotutela sono, tra le altre, le seguenti:
  - errore di persona;
  - errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto del tributo;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - mancanza originaria di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni, riduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

## **Articolo 26**

### **Oggetto e limiti dell'autotutela**

1. Oggetto di annullamento o riforma in via di autotutela sono gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché tutti gli atti che comunque incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente. Il potere di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato, che disponga sul punto, favorevole all'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la sentenza sia fondata su motivi di ordine formale.

## **Articolo 27**

### **Procedimento di autotutela**

1. Il potere di annullamento o riforma in via di autotutela spetta al medesimo funzionario competente ad emettere l'atto oggetto del riesame e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessaria la presentazione di un'istanza da parte del contribuente.
3. Il provvedimento di annullamento o riforma così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o riforma va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

## **Articolo 28**

### **Accertamento con adesione**

1. Il Comune di Selegas, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

## **Articolo 29**

### **Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
3. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### **Articolo 30**

#### **Competenza**

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio Tributi preposto alla funzione di accertamento.

### **Articolo 31**

#### **Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:
  - ad iniziativa del Servizio “Tributi”, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
  - su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

### **Articolo 32**

#### **Procedimento ad iniziativa del Comune**

1. Il Servizio “Tributi”, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire presso i propri uffici per definire con adesione l’accertamento. L’invito sarà comunicato con lettera raccomandata o mediante altra forma di notifica, ed indicherà il tributo e i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione.
2. L’attivazione del procedimento da parte del Servizio “Tributi” non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

### **Articolo 33**

#### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può presentare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando i propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.
2. Il funzionario responsabile del tributo può sospendere sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo, fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio "Tributi" invita il contribuente a comparire o invia comunicazione di diniego della definizione concordata.
4. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.

### **Articolo 34**

#### **Effetti dell'invito a comparire**

1. Il contribuente può aderire all'invito a comparire e prendere parte al contraddittorio con l'Ufficio, oppure può anche non dare seguito all'invito. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento.
2. Delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato sinteticamente atto in un verbale.

## **Articolo 35**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

## **Articolo 36**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni), qualora si opti per la riscossione tramite Concessionario, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

## **Articolo 37**

### **Effetti del concordato**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con

- adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
  3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## **Articolo 38**

### **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito del perfezionamento del concordato, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione della sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del contribuente che non proponga ricorso contro l'atto di accertamento e non formuli istanza di accertamento con adesione, e che provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché, quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

## Articolo 39

### **Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. B) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
2. In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili sono ridotte alla metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento con adesione.
3. Ai contenuti dell'invito, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio Tributi e previo versamento delle somme dovute entro il 15esimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stessa non è sanzionabile.
6. E' possibile il pagamento rateale con le modalità di cui all'art. 20, del presente regolamento.

In caso di mancato pagamento delle somme di cui al comma 6, l'Ente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

# CAPO OTTAVO

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art.40

#### Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione di modifica, è inviato, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale provvederà a pubblicarlo sul proprio sito informatico.